



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le nuove regole previste in tema di residenza fiscale delle persone fisiche

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità internazionale alla luce della riforma fiscale

Novità in tema di fiscalità internazionale previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto attuativo di riforma fiscale

Scopri di più

La norma che **consente di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche** è da sempre contenuta nell'[**articolo 2, Tuir**](#), rubricato soggetti passivi, il quale individua **un criterio di carattere formale** (l'iscrizione all'anagrafe delle popolazioni residenti in Italia) e **due criteri sostanziali** (domicilio e residenza del contribuente, ai sensi dell'[**articolo 43 cod. civ.**](#)).

Prima delle recenti modifiche, il legislatore aveva previsto che *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”*.

Il domicilio è definito dall'[**articolo 43, comma 1, cod. civ.**](#), come *“il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”*.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023, del D.Lgs. 209/2023, la **riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale** è entrata definitivamente in vigore.

In particolare, **ai fini delle imposte sui redditi saranno considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le **frazioni di giorno**, hanno il domicilio o la residenza (ai sensi del codice civile) nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Tale disposizione, che introduce **importanti modifiche alla normativa sostanziale di riferimento**, è entrata in vigore lo scorso **29.12.2023** e modifica l'[**articolo 2, comma 2, Tuir**](#), come di seguito schematizzato.

VECCIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE